



CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DI RESTART S.P.A.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Restart S.p.A. in data 12 febbraio 2004 e da ultimo aggiornata in data 20 dicembre 2022



INDICE

GLOSSARIO	3
1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
1.1 FINALITA' E CONTENUTO.....	4
1.2 DESTINATARI	4
1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
1.4 EFFICACIA.....	4
2. I PRINCIPI FONDAMENTALI.....	6
2.1 RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	6
2.2 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE.....	6
2.3 INTEGRITÀ.....	6
2.4 DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA.....	7
2.5 OBIETTIVITÀ E GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI.....	7
2.6 RISERVATEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	7
3. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI	7
3.1 TRASPARENZA VERSO IL MERCATO.....	7
3.2 DONATIVI, BENEFICI O ALTRE UTILITÀ.....	7
3.3 RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, PARTNER D'AFFARI E CONTROPARTI CONTRATTUALI.....	8
3.4 RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE.....	8
3.5 RAPPORTI CON GOVERNI, ISTITUZIONI ED UFFICI PUBBLICI O AVENTI FUNZIONI PUBBLICHE.....	9
3.6 RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALTRE ASSOCIAZIONI.....	9
4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	9
4.1 CORPORATE GOVERNANCE	9
4.2 INFORMAZIONI RISERVATE.....	10
4.3 INSIDER TRADING E INTERNAL DEALING.....	10
4.4 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....	11
5. GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE UMANE, DEGLI ASSET AZIENDALI E DELL'AMBIENTE	11
5.1 SELEZIONE, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	11
5.2 PARI OPPORTUNITÀ.....	11
5.3 AMBIENTE DI LAVORO	11
5.4 ATTIVITÀ COLLATERALI	11
5.5 UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATIVI E DI ATTREZZATURE E STRUTTURE AZIENDALI.....	12
5.6 TUTELA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO RESTART E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	12
5.7 PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	12
5.8 TUTELA AMBIENTALE	13
6. CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI.....	13
6.1 REGISTRAZIONI CONTABILI.....	13
6.2 TRACCIABILITÀ.....	14
6.3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	14
6.4 RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI	14
7. DIVIETO DI CONDOTTE CHE POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ'	14
8. SISTEMA SANZIONATORIO	15
9. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.....	15

GLOSSARIO

I termini in maiuscolo adoperati nel presente documento avranno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

“Decreto” o “D.Lgs 231/01”	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato ed integrato
“Codice” o “Codice Etico” o “Codice Etico e di Comportamento”	il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati
“Dipendenti”	i soggetti che intrattengono con Restart e le Controllate Restart un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale, o qualsiasi rapporto a questo assimilato
“Responsabili”	ciascun responsabile di una o più funzioni di Restart e di ciascuna delle Controllate Restart, in conformità agli organigrammi tempo per tempo vigenti
“Collaboratori”	i soggetti che intrattengono con Restart e con le Controllate Restart rapporti di agenzia, rappresentanza o intermediazione commerciale ovvero qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, nonché qualsiasi altra persona che agisca in rappresentanza di Restart e delle Controllate Restart in virtù di mandati, procure o anche di fatto
“Esponenti Aziendali”	il Presidente, il/i vice Presidente/i, l'Amministratore Delegato e tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, i membri del Collegio Sindacale, i Direttori Generali tempo per tempo nominati di Restart e delle Controllate Restart, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo di Restart e delle Controllate Restart o di una loro rispettiva unità o divisione
“Modello Organizzativo” o “Modello 231” o “Modello”	il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” del Gruppo Restart adottato ai sensi dell'art. 6 del Decreto
“Organismo di Vigilanza” o “OdV”	l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto. Nel presente Codice, i riferimenti all'Organismo di Vigilanza s'intendono fatti a ciascuno degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Restart, laddove presenti.

1. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1.1 FINALITA' E CONTENUTO

Il presente Codice costituisce parte integrante del Modello 231 adottato da Restart S.p.A. (“**Restart**” o la “**Società**”) e dalle società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., primo e secondo comma, nonché le altre imprese controllate ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 9/4/1991, n. 127 (le “**Controllate Restart**”) (Restart e le Controllate Restart sono di seguito definite come il “**Gruppo Restart**” o il “**Gruppo**”), ai sensi del D. Lgs. 231/01 e contiene le regole volte a garantire che i comportamenti dei Destinatari (come definiti al seguente paragrafo 1.2) siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto, nonché ad evitare che vengano poste in essere condotte idonee ad integrare le fattispecie di reato e illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/01.

L’osservanza da parte dei Destinatari del Codice Etico e di Comportamento è di fondamentale importanza per il buon funzionamento, l’affidabilità e la reputazione del Gruppo Restart. Qualora chiunque tra i Destinatari si trovi ad operare in un ambito non espressamente contemplato dal presente documento, dovrà comunque operare in coerenza ai principi che ne hanno ispirato e guidato la stesura.

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole espressi nel presente Codice Etico, Restart si impegna affinché tutti i Destinatari ne siano a conoscenza e ricevano tempestivamente i chiarimenti necessari per il corretto espletamento della propria attività lavorativa.

1.2 DESTINATARI

Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice i seguenti soggetti (i “Destinatari”):

- Gli Esponenti Aziendali;
- i Dipendenti;
- i Responsabili;
- i Collaboratori;
- i terzi con i quali le società del Gruppo Restart intrattengono rapporti, anche temporanei, sulla base di un rapporto contrattuale (collaborazione, *partnership*, fornitura di beni o servizi, etc.).

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Codice si applica a tutte le società del Gruppo Restart, in tutti i Paesi in cui queste operano.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i Destinatari, salvo che sia diversamente previsto dal Codice e fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili di legge.

1.4 EFFICACIA

Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, il Gruppo Restart assicura:

- la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice;
- l’interpretazione e l’attuazione uniforme del presente Codice;
- lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l’applicazione delle relative sanzioni in conformità alla normativa vigente;
- la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscano all’attuazione del presente Codice;
- l’aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate.

Ferme restando le attribuzioni degli Organi sociali ai sensi di legge, nonché quelle dell’Organismo di Vigilanza (ai sensi del Codice e del Modello 231), tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare all’attuazione del presente Codice, nei limiti delle proprie competenze e funzioni.

1.4.1 EFFICACIA NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI, COLLABORATORI, RESPONSABILI ED ESPONENTI AZIENDALI

I Destinatari hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni) sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni). In particolare:

- gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle loro funzioni di amministrazione (e in particolare nell'elaborazione delle strategie e degli obiettivi delle imprese delle società del Gruppo, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione delle società del Gruppo) e controllo, adattano la propria condotta ai principi del presente Codice, sia all'interno del Gruppo - rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con il Gruppo;
- i Responsabili adattano la propria condotta, che costituisce modello esemplare, ai principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. Ai fini del rispetto del presente Codice, ciascun Responsabile vigila sui Collaboratori sottoposti alla sua direzione, coordinamento o controllo e adotta le misure necessarie per prevenirne le violazioni. In particolare, ciascun Responsabile ha l'obbligo di:
 - o effettuare un'accurata selezione dei propri Dipendenti e Collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e professionali;
 - o comunicare ai propri Dipendenti e Collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e specificamente l'obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
 - o comunicare ai propri Dipendenti e Collaboratori in maniera inequivocabile che eventuali violazioni del presente Codice, oltre che passibili di disapprovazione, possono costituire inadempimento contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente;
 - o riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le proprie rilevazioni nonché le eventuali notizie a lui riferite dai propri Dipendenti o Collaboratori in merito a potenziali o attuali violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;
 - o nell'ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri Dipendenti o Collaboratori o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore;
- i Dipendenti ed i Collaboratori adattano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle comunicazioni dei propri Responsabili.

Senza pregiudizio delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza nei confronti dei Destinatari, l'adempimento da parte di ciascun Destinatario delle proprie funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in conformità alle disposizioni del presente Codice, nonché alle conseguenti raccomandazioni o istruzioni dell'Organismo di Vigilanza ed alle procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dalle società del Gruppo.

Il Gruppo Restart:

- promuove l'applicazione del presente Codice da parte dei Destinatari anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo di osservarne le disposizioni;
- cura la trasmissione ai Destinatari del presente Codice Etico, che gli stessi firmano per presa d'atto al momento del ricevimento (Allegato A), nonché l'affissione del Codice Etico mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i Dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge n. 300/1970;
- cura che la selezione dei candidati Dipendenti, Collaboratori, Responsabili ed eventualmente degli Esponenti Aziendali sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del presente Codice.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'attuazione di quanto sopra previsto.

1.4.2 EFFICACIA NEI CONFRONTI DI TERZI

Il Destinatario che, nell'esercizio delle proprie funzioni, entri in contatto con i terzi dovrà:

- informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
- esigere l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice che riguardano direttamente l'attività del terzo stesso;
- nel caso del Dipendente o del Collaboratore, riferire al proprio Responsabile, e, nel caso del Responsabile o dell'Esponente Aziendale, riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Codice.

Il Gruppo Restart promuove l'applicazione del presente Codice da parte dei terzi con i quali Restart e ciascuna Controllata Restart intrattengono rapporti, sia in Italia che all'estero, anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l'obbligo a carico di tali terzi di osservare, nell'ambito dei rapporti con il Gruppo Restart, le disposizioni del presente Codice, con la previsione della facoltà per Restart di risolvere il contratto nei casi di infrazione alle disposizioni del Codice da parte del terzo.

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'attuazione di quanto sopra previsto.

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Il Gruppo Restart riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui il Gruppo Restart opera.

Nell'ambito delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico (nazionale, sovranazionale o straniero) in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni delle leggi e dei regolamenti.

Ciascun Destinatario deve acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

Ciascun Dipendente osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

2.2 PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un medesimo progetto o processo produttivo rappresenta un principio imprescindibile per il Gruppo Restart ed un elemento essenziale per il successo del Gruppo stesso.

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione aziendale e la reputazione di ciascuna società del Gruppo Restart sono determinate in misura rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario. Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tali valori sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

2.3 INTEGRITÀ

Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata alla trasparenza e all'integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

2.4 DIGNITÀ ED EGUAGLIANZA

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo.

Ciascun Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni e razze diverse. Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.

2.5 OBIETTIVITÀ E GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I Destinatari, nell'espletamento delle proprie funzioni, evitano conflitti di interessi. A titolo esemplificativo, sussiste conflitto di interessi in caso di:

- cointeressenza (palese od occulta) del Destinatario in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli del Gruppo;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi del Gruppo;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi del Gruppo.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse del Gruppo, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile, ovvero dal Responsabile o dall'Esponente Aziendale all'Organismo di Vigilanza e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

Resta ferma la disciplina in materia di interessi rilevanti dei membri degli Organi sociali ai sensi di legge (art. 2391 c.c.), nonché secondo le regole dal Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. a cui Restart aderisce.

È fatto obbligo a tutti i Destinatari di conoscere e assicurare al meglio delle proprie possibilità il rispetto della regolamentazione in materia di operatività con le parti correlate e della relativa procedura del Gruppo Restart approvata in attuazione della Delibera Consob n. 17221/2010 "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" (e successive modifiche e integrazioni), che forma parte integrante ed essenziale del Sistema di Controllo interno del Gruppo Restart.

2.6 RISERVATEZZA NELLA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative in materia di privacy.

I Destinatari interni devono inoltre garantire che le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa vengano utilizzate esclusivamente per lo svolgimento della stessa, nel rispetto delle procedure aziendali in materia di protezione dei dati personali.

3. GESTIONE DEI RAPPORTI ESTERNI

3.1 TRASPARENZA VERSO IL MERCATO

Nell'esercizio della propria attività, il Gruppo Restart assicura la trasparenza delle scelte effettuate.

Il dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali è demandato all'Amministratore Delegato, coadiuvato dalla Segreteria Societaria/Staff di Direzione.

3.2 DONATIVI, BENEFICI O ALTRE UTILITÀ

Nell'ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità

(anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi) non autorizzati, fatta eccezione per donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità.

Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio Responsabile, nel caso di Responsabile o di Esponente Aziendale l'Organismo di Vigilanza, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

È comunque vietato al Destinatario sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione o la ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

3.3 RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, *PARTNER* D'AFFARI E CONTROPARTI CONTRATTUALI

Il Gruppo Restart intrattiene rapporti con i propri *partner* d'affari e, in generale, con le proprie controparti contrattuali ed ogni altro ente privato (tra cui, ad esempio, acquirenti e venditori di beni immobili, locatari, fornitori di servizi, ecc.) nel rispetto dei principi fondamentali di cui al presente Codice e delle norme di legge di volta in volta applicabili.

Più in particolare, nell'ambito dei rapporti con ogni ente privato, è fatto obbligo ai Destinatari di astenersi dal corrispondere e/o promettere, nell'interesse o a vantaggio della Società, denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di detti enti, a persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, ovvero a persone da queste indicate, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento all'ente di appartenenza.

I Destinatari sono altresì tenuti a svolgere le proprie attività nei confronti dei *partner* e delle controparti contrattuali con competenza, precisione, prudenza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza e nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

Nei rapporti con i *partner* e le controparti contrattuali, tutti i Destinatari devono inoltre attenersi al rispetto dei principi espressi nel presente Codice etico e, segnatamente, devono:

- instaurare rapporti solo con *partner* e controparti contrattuali che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella del Gruppo;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- mantenere con i *partner* e con le controparti contrattuali rapporti trasparenti e collaborativi;
- segnalare tempestivamente al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento del *partner* o della controparte contrattuale che appaia contrario ai principi etici di cui al presente Codice.

3.4 RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE

I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dall'Amministratore Delegato; se del caso, da altri Esponenti Aziendali ma solo se a ciò autorizzati, o dalle persone da essi delegate.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati in conformità alle procedure aziendali e di *corporate governance* di volta in volta in vigore.

3.5 RAPPORTI CON GOVERNI, ISTITUZIONI ED UFFICI PUBBLICI O AVENTI FUNZIONI PUBBLICHE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le pubbliche istituzioni (ad esempio Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti ed Aziende che operano nel settore dei servizi pubblici, Enti territoriali, Enti locali, Autorità di Vigilanza, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) sono tenuti dagli Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello statuto sociale e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono vietati i seguenti comportamenti e azioni tenuti ed intrapresi,

in Italia o all'estero, sia direttamente dai Destinatari sia tramite persone che agiscano per conto del Gruppo:

- promettere, offrire o in alcun modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici (salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore), anche per interposta persona, a pubblici funzionari o ad interlocutori privati, quando siano incaricati di pubblico servizio, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi di una o più società del Gruppo; e ciò nemmeno a seguito di richieste provenienti da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui questi ultimi, abusando della propria qualità o dei propri poteri, pongano in essere comportamenti volti ad indurre i Destinatari a dare o promettere denaro o altra utilità. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, ecc.;
- tenere ed intraprendere, anche per interposta persona, tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
- tenere comportamenti, anche per interposta persona, comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere, anche per interposta persona, informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
- far rappresentare la società del Gruppo da un consulente o da un soggetto terzo quando si possano creare conflitti d'interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari.

I comportamenti descritti sono vietati sia nel corso della trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione sia una volta che questi siano conclusi.

3.6 RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ALTRE ASSOCIAZIONI

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice, nonché dello statuto sociale e delle leggi speciali, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

Sono consentite forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale finalizzate a contribuire alla realizzazione di eventi o di attività, quali l'effettuazione di convegni, seminari, studi, ricerche, ecc. sempreché non intese ad ottenere indebiti favori.

4. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4.1 CORPORATE GOVERNANCE

Restart, società quotata sul mercato telematico azionario Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., adotta un sistema di governo societario conforme a quanto previsto dalla normativa ad essa applicabile ed in linea con il Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A.

4.2 INFORMAZIONI RISERVATE

I documenti e le informazioni riguardanti Restart ed il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni c.d. “*price sensitive*” – ossia le informazioni e i documenti non di pubblico dominio idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari emessi o ad avere impatto sulle attività del Gruppo Restart – possono essere comunicati all’esterno esclusivamente nel rispetto della procedura aziendale di volta in volta vigente. In particolare:

- i comunicati stampa attinenti alla c.d. informazione periodica (bilancio, resoconti intermedi di gestione, ecc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- i comunicati stampa relativi ad operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, etc.) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione se le operazioni di cui trattasi richiedono una delibera di tale organo;
- in tutti gli altri casi in cui non è prevista una deliberazione di un Organo collegiale, la gestione dell’informativa al pubblico è curata dall’Amministratore Delegato, al quale spetterà anche la valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di *disclosure*;
- gli Amministratori, i Sindaci, e tutti i Destinatari sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti (se non già resi pubblici nelle forme e modalità prescritte) e a rispettare le norme aziendali vigenti per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni;
- è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste a organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano informazioni su fatti rilevanti, classificabili come “*price sensitive*”, che non siano state inserite in comunicati stampa o in documenti già diffusi al pubblico;
- l’Amministratore Delegato vigila sulla corretta applicazione da parte degli interessati di quanto previsto dalla normativa in materia di informativa societaria e sul rispetto delle prescrizioni contenute nella procedura sopra descritta. Procede altresì a rendere edotti gli stessi sul contenuto delle leggi e della procedura.

4.3 INSIDER TRADING E INTERNAL DEALING

I Destinatari rispettano puntualmente la normativa vigente in materia di “Abusi di mercato” e le regole stabilite dalle procedure aziendali in argomento (con particolare riferimento, tra l’altro, allo sfruttamento di informazioni privilegiate e all’identificazione delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e alla pubblicità delle operazioni compiute dalle persone rilevanti, c.d. “*internal dealing*”), che costituiscono parte integrante del presente Codice Etico.

In particolare, ai Destinatari è vietato utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, informazioni confidenziali e/o *price sensitive* riguardanti strumenti finanziari quotati in Italia o all’estero di cui siano in possesso.

È inoltre espressamente vietato ai Destinatari:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni definite privilegiate dalle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui siano in possesso in ragione del proprio ufficio, nonché raccomandare o indurre altri, sulla base di dette informazioni, a compiere taluna delle descritte operazioni;
- comunicare le predette informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del proprio ufficio;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I Destinatari rispettano eventuali obblighi di comunicazione interna o esterna, ovvero divieti o restrizioni, relativi ad operazioni su strumenti finanziari, secondo quanto stabilito dai competenti Organi della società.

4.4 CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Gruppo Restart gestisce la circolazione delle informazioni secondo criteri di verità, accuratezza e tempestività. A tale fine i rapporti informativi destinati all'interno (ad esempio a colleghi, Collaboratori e azionisti) e all'esterno (ad esempio a clienti, fornitori e interlocutori istituzionali) devono essere redatti in modo scrupoloso ed in conformità a tali principi.

Al fine di rafforzare i flussi informativi all'interno del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Restart, anche in conformità con i principi del Codice di *Corporate Governance*, individua le operazioni reputate di particolare rilevanza che, anche se compiute da società controllate, devono essere oggetto di preventiva informativa all'organo amministrativo della Capogruppo.

Il Gruppo Restart adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazione nei confronti delle competenti Autorità di vigilanza e controllo e collabora con le stesse nello svolgimento delle loro funzioni, in conformità alla normativa vigente.

5. GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE UMANE, DEGLI ASSET AZIENDALI E DELL'AMBIENTE

5.1 SELEZIONE, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La selezione e la gestione del personale del Gruppo Restart sono impostate secondo criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

Il Gruppo Restart valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità di ciascun Destinatario, anche attraverso l'organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale. Ciascun Destinatario svolge con diligenza le suddette attività e segnala le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività, al fine di consentire l'adozione delle necessarie iniziative da parte della società del Gruppo interessata.

5.2 PARI OPPORTUNITÀ

È obiettivo del Gruppo Restart creare un ambiente di lavoro caratterizzato dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura ed offrire ai Destinatari pari opportunità a parità di condizioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

5.3 AMBIENTE DI LAVORO

I Destinatari collaborano reciprocamente al fine del raggiungimento di risultati comuni e s'impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno e gratificante.

All'interno dell'ambiente di lavoro i Destinatari tengono una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

Il Gruppo Restart si adopera affinché nelle relazioni di lavoro interne non si verifichino episodi di molestie o intolleranza.

5.4 ATTIVITÀ COLLATERALI

Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle proprie attività lavorative in favore delle società del Gruppo.

I Destinatari devono, comunque, astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non retribuite) che si pongano in contrasto con specifici obblighi da essi assunti nei confronti di società del Gruppo.

5.5 UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATIVI E DI ATTREZZATURE E STRUTTURE AZIENDALI

I beni aziendali del Gruppo Restart e, in particolare, gli impianti e le attrezzature situate nei luoghi di lavoro sono utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

La Società esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi, che i Destinatari del presente documento sono pertanto tenuti a rispettare.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume o comunque volte all'intolleranza razziale, all'esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, violare, danneggiare o alterare sistemi informativi o informazioni di terze parti o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

5.6 TUTELA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL GRUPPO RESTART E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nessuna informazione riservata relativa al Gruppo Restart acquisita o elaborata dal Destinatario nello svolgimento o in occasione della propria attività nel Gruppo può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi da quelli del Gruppo. Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all'organizzazione ed ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi alle società del Gruppo.

L'obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con la società del Gruppo di cui si tratta, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali applicabili.

Qualsiasi informazione riservata deve essere accessibile solo a persone autorizzate.

“Dato personale” è qualsiasi informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.

Nello svolgimento delle proprie attività, il Gruppo Restart tratta i dati personali dei Destinatari e di terzi.

Il Gruppo Restart si adopera affinché i Destinatari curino, nell'ambito delle proprie funzioni, che i dati personali siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente nonché alle procedure aziendali di volta in volta applicabili.

5.7 PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Il Gruppo Restart esercita le proprie attività ponendo particolare attenzione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo il costante miglioramento delle proprie prestazioni in materia e adeguandosi tempestivamente alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio. Ciascun Destinatario, pertanto, deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite per evitare ogni possibile rischio per sé, per i propri colleghi e per i terzi.

In particolare, il Gruppo Restart si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I Destinatari sono tenuti ad osservare istruzioni e direttive dettate dai soggetti ai

quali il Gruppo Restart ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

È vietato l'uso di stupefacenti nonché l'abuso di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro.

Ferme restando le disposizioni normative in materia di fumo sul luogo di lavoro, il Gruppo Restart terrà in particolare considerazione le esigenze di quanti chiedano di essere preservati dal contatto con il “fumo passivo” sul proprio posto di lavoro.

5.8 TUTELA AMBIENTALE

Il Gruppo Restart svolge la propria attività nel rispetto dell'ambiente e del territorio, tenendo conto della necessità di un corretto utilizzo delle risorse naturali.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività è quindi tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela ambientale di volta in volta applicabile.

A tale scopo, il Gruppo orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali non solo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ma tenendo altresì conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

A tal riguardo, i Destinatari, nell'ambito dell'attività di individuazione e messa in atto degli interventi necessari a garantire la tutela dell'ambiente e del territorio con riferimento alle aree di proprietà sociale o gestite dalla Società, operano all'insegna della massima trasparenza, garantendo la piena tracciabilità di ogni singola operazione.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di individuazione e selezione dei fornitori di servizi e dei consulenti in materia ambientale, ivi inclusi i soggetti incaricati della raccolta, del trasporto, del recupero e dello smaltimento di rifiuti dalle aree di proprietà sociale o gestite dalla Società, nonché i soggetti incaricati di eseguire attività di bonifica ambientale e accessorie, i Destinatari sono tenuti ad accertarne competenza, professionalità, trasparenza ed affidabilità anche mediante l'inserimento di apposite clausole nei relativi accordi.

6. CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

6.1 REGISTRAZIONI CONTABILI

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto, tale da consentire un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione.

Con riferimento alle poste contabili tradotte nei bilanci e nella nota integrativa che necessitano di stime (cosiddette valutazioni) è indispensabile il rispetto dei principi contabili da parte di chiunque sia coinvolto (anche consulenti-terzi) nel processo formativo di dette voci.

I Destinatari coinvolti nell'elaborazione dei saldi contabili di fine anno sono tenuti a controllare o a promuovere il controllo di tutte le operazioni contabili sottostanti alla produzione di detti saldi, anche al fine di ridurre la possibilità di errori interpretativi.

La presentazione di adeguata documentazione di supporto è altresì richiesta ai Destinatari nella compilazione di note spese, di cui sia chiesto il rimborso.

6.2 TRACCIABILITÀ

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento alla verifica delle motivazioni e delle caratteristiche dell'operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione stessa.

6.3 SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

La funzionalità e l'efficienza delle società del Gruppo Restart richiedono il corretto funzionamento delle stesse a tutti i livelli; al fine di garantire tale funzionamento, il Gruppo Restart attua un sistema di controlli interni orientato a verificare e guidare l'organizzazione delle imprese gestite.

Restart, in particolare, promuove la diffusione a tutti i livelli di una cultura del controllo che enfatizza l'importanza di adeguati presidi interni, ai fini del miglioramento dell'efficienza e della salvaguardia delle attività aziendali.

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti adottati dalla Società per indirizzare, gestire e verificare le proprie attività allo scopo di rispettare le leggi vigenti e le procedure interne, gestire in modo efficace ed efficiente l'operatività, garantire la produzione di dati contabili accurati e completi, nonché scambiare informazioni veritiere e corrette.

Ogni Destinatario, nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

6.4 RAPPORTI CON SINDACI E REVISORI

Il Gruppo Restart gestisce i propri rapporti con i sindaci e i revisori legali dei conti con la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando, o comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

Gli amministratori, in particolare, non devono in alcun modo impedire o comunque ostacolare le attività di controllo e di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alla stessa società di revisione.

7. DIVIETO DI CONDOTTE CHE POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ'

Nel perseguire il principio fondamentale del rispetto delle leggi, il Gruppo Restart espressamente vieta le condotte che ne costituiscono violazione. In particolare, nell'esercizio dell'attività sociale i Destinatari non devono tenere delle condotte che possano integrare o consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati presupposto della responsabilità amministrativa della Società, ai sensi del D.Lgs. 231/01:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, anche commessa in modalità transnazionale;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- reati societari e di abuso di mercato;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- delitti di criminalità organizzata, anche commessi in modalità transnazionale;

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- fabbricazione e commercio di beni realizzati in violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali;
- reati tributari
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- delitti contro il patrimonio culturale;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Oltre a quanto previsto altrove nel presente Codice, Restart richiede quindi espressamente ai Destinatari di attenersi alle condotte e alle norme di comportamento generali descritte nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 in relazione alle suddette fattispecie di reato.

La commissione (o il tentativo di commissione) delle condotte espressamente vietate dal presente Codice e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01 costituisce un illecito disciplinare grave.

8. SISTEMA SANZIONATORIO

L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 c.c. (!).

La violazione del presente Codice da parte dei Destinatari (Dipendenti o Collaboratori) costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto e/o dell'incarico ovvero il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione alla società del Gruppo Restart interessata.

9. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

L'Organismo di Vigilanza di Restart e di ciascuna delle Controllate Restart avrà, relativamente alla vigilanza sull'osservanza ed attuazione del Codice Etico, i poteri, compiti e doveri previsti nel Modello Organizzativo. Si richiamano le disposizioni di cui al Modello Organizzativo relativamente al coordinamento delle attività svolte dagli Organismi di Vigilanza nell'ambito del Gruppo Restart.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalla normativa, o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, l'Organismo di Vigilanza è legittimato a ricevere richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice.

Qualsiasi richiesta di chiarimenti, reclamo o notizia sarà mantenuta strettamente riservata in conformità alle norme di legge applicabili.



⁽¹⁾ “2104. *Diligenza del prestatore di lavoro.* – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai Collaboratori dai quali gerarchicamente dipende.”

Allegato A - Dichiarazione di presa d'atto del Codice Etico di Restart S.p.A.

Il sottoscritto [], nato a [] il [], residente in [], in qualità di [] della Società [Restart S.p.A./[Controllata Restart] [appartenente al Gruppo Restart], dichiara di aver ricevuto copia del Codice Etico di Restart S.p.A. e di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute.

[data], [luogo]

.....